



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 20 /2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza acquisita a protocollo n°10498 in data 29/03/2018 dell'impresa "MIAR SUB" S.r.l., avente sede in Maccaresse (RM), con la quale si richiede l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la navigazione nello specchio acqueo di ingresso al Canale Industriale Nord di Porto Marghera, al fine di eseguire i lavori di ricognizione precauzionale da ordigni bellici esplosivi, propedeutici ai lavori di escavo manutentorio, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- VISTA:** la nota protocollo n. 2616 in data 14/02/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, con la quale i lavori in discorso vengono formalmente affidati all'Impresa MIAR SUB S.r.l.;
- VISTO:** il foglio protocollo n° M_D MCOMLOG0007758 in data 26/03/2018 del Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, con il quale ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'attività di ricerca ordigni residuati bellici da condurre sul fondale relativo allo specchio acqueo di cui trattasi;
- RITENUTO:** necessario disciplinare il transito di unità nel bacino di evoluzione interessato dai lavori, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
- VISTA:** la legge del n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli articoli 62 e 81 del codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che dal giorno **16/04/2018** al giorno **26/04/2018** l'impresa "MIAR SUB S.r.l." effettuerà i lavori di ricognizione precauzionale da ordigni bellici esplosivi nello specchio acqueo del bacino di evoluzione n° 3 di Porto Marghera, evidenziato nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Dal giorno **16/04/2018** al giorno **26/04/2018**, lo specchio acqueo di cui al "rende noto", in presenza dei mezzi impiegati nelle operazioni di ricognizione residuati bellici, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non interessate dall'effettuazione dei lavori in questione.

Tutte le unità sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dall'area di cui al precedente comma e dalle unità dedite alle operazioni di bonifica, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

L'Impresa esecutrice degli interventi di bonifica deve garantire l'idoneo segnalamento delle aree interessate, oltreché dei mezzi operanti (COLREG 72).

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività devono essere comunicati, a cura del responsabile dei lavori, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, tramite VHF canali 13 e 16, al pari del termine lavori.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

All'eventuale ritrovamento di ordigni e/o residuati bellici, l'impresa operante deve immediatamente sospendere le operazioni, mettendo in sicurezza l'area interessata, e informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, per l'attivazione delle procedure del caso.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, 11/04/2018

IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON

Allegato all'Ordinanza n°20 del 11/04/2018



Acque interdette coordinate:

COORDINATE WGS84		
A	45° 27' 35.78" N	012° 11' 30.61" E
B	45° 27' 29.15" N	012° 15' 38.21" E
C	45° 27' 28.45" N	012° 15' 37.09" E

